



# Statuto sociale della Cooperativa tra i marinai di "Angelo Abisso" di Sciana,

F. Sabella

Titolo I. Costituzione - Sede - Scopo - n° Membri  
Titolo - Durata.

Articolo I. - È costituita, con sede in Sciana Monibene e  
ca una Società anonima Cooperativa di produzione, lavoro e  
Mutua Assistenza, per i Pescatori della marina di Sciana,  
e per lo esercizio della Pesca nel mare di Sciana,  
sotto la ragione sociale "Cooperativa pescatori di Sciana Angelo Abisso".



Articolo II - Scopi della Società sono:

- a) acquistare per proprio conto barche anche a motore, e attrezzi da pesca per affidarne l'uso a turno per i soci,
- b) esercitare la vigilanza della pesca e proporre alle autorità competenti le disposizioni necessarie per il migliore esercizio delle varie specie di pesca nel mare di Sciana,
- c) facilitare la raccolta, la lavorazione, la

confezioni e lo spazio più remunerato  
del prodotto, incaricando agenti propri: sia  
per la vendita in città e fuori; sia per le spe-  
dizioni collettive nelle piazze di consumo,  
accordo di ottenere tariffe ridotte di trasporto,  
sia per l'incasso delle somme ricavate dalla  
vendita del pesce.

d) curare la igiene dei suoi membri per  
la Cassa Nazionale di Previdenza per le pen-  
sioni agli operai;

e) curare l'assicurazione contro i rischi della  
navigazione sia di suoi che degli otticci  
e barche da pesca.

f) stabilire i metodi di distribuzione e di  
seguazione del prodotto della pesca tra i  
membri che l'hanno prodotto.

g) istituire, esercitare, concedere in affitto  
un magazzino di tintoria per le reti,  
nonché un magazzino di consumo sia di  
atticci e generi inerenti alla pesca, sia di  
generi alimentari.

h) studiare e promuovere tutto quanto si  
riferisce al miglioramento dei pescatori  
e allo incremento della raccolta, coltiva-  
zione, conservazione e confezionamento della

pesca e dei prodotti di essa.  
 il incoraggiare e promuovere il mutuo  
 soccorso fra i soci; e istituire e far  
 funzionare il servizio di risparmio fra i soci;

Articolo terzo, la società avrà la durata  
 di anni venti - dalla data dell'atto costi-  
 tuttivo, prorogabile a norma di legge. F. Sabel  
 Titolo II. Dei soci - V. Morozzi  
 ammissione, ricezione, espulsione, diritti  
 e doveri -

Articolo 4 - Possono essere ammessi soci tutti  
 tutti i pescatori di Livorno, siano essi  
 padroni, o conduttori di barca, che ven-  
 gano ammessi, purchè siano iscritti  
 nelle matricole di 1<sup>a</sup> che di 2<sup>a</sup> categoria  
 ed esercitano effettivamente la pesca.

Articolo 5 - Per essere ammessi soci,  
 dopo la legge Costituzione della Società,  
 bisogna fare domanda al Consiglio d'  
 amministrazione - la domanda deve  
 essere appoggiata da due soci e corredata  
 col deposito della tassa di ammissione e del  
 sopra presso sulle azioni. Il deposito sarà  
 restituito ai non ammessi. L'ammissione  
 non inferisce agli anni pedici saranno

26  
ammissi coll'assistenza e la rappresentanza  
di chi esercita su loro la potestà potestà.

Articolo 6 - Tutti i soci devono sottoscrivere  
per almeno per una azione del valore  
nominale di lire quindici, e pagarsi  
al prezzo convenuto, anche a rate mensili,  
e durante l'anno dell'ammissione, e sotto  
per il meno a norma dell'articolo 236 del  
Codice di Commercio il debito dei soci.

I soci ammessi dopo la legge costituzione  
della Società, pagheranno una tassa di  
ammissione di lire f.ve. cinque,

Articolo 7, I soci possono recedere dalla  
Società se non possono di cedere ad altri  
soci le proprie azioni interamente sol  
dote e dovranno chiedere l'autorizza-  
zione al Consiglio.

Articolo 8 - Le azioni di soci venivano  
trasferite agli Uedi legittimi e designa-  
ti, in modo che una sola persona,  
purché abbia i requisiti per essere socio,  
resti intestataria di un'azione almeno.  
Mancando gli Uedi legittimi o designati  
o lo accordo per la intestazione passerà  
le delle singole azioni, se ne effettuerà

il rimborso al valore nominale agli avven-  
ti diritto entro tre mesi dell'annata  
morte del Socio,

Articolo 9 f. Potranno essere espulsi  
dalla Società, perdendo la qualità di Socio  
e il diritto sul Capitale sociale, con delibera-  
zione del Consiglio, i Socio: F. Subel.  
a) che non versino entro il termine per il Mony  
rato nel precedente Art. 6. le azioni versate. *Alca. Salton*  
b) che ostacolino, in qualunque modo, il  
buon andamento e il miglioramento della Società o che si rendano indegni  
di appartenervi, per riprovevole condotta  
c) che ricorrendo Cariche elettive, o assu-  
mendo incarichi esecutivi, abbiano  
agito con inganno o frode, tradendo  
gli interessi sociali, sia a profitto  
proprio o di terzi o anche per abuso di  
potere o di fiducia.

d) i contravventori recidivi alle disposi-  
zioni del presente Statuto o alle delibera-  
zioni del Consiglio di amministrazione  
e dell'Assemblea generale dei Socio.

Articolo 10 - I Socio espulsi potranno ricor-  
rere al Comitato di Probinari.

26

Articolo 11. I soci hanno diritto d'interveneire,  
con parola di parola e di voto, nelle assem-  
blee generali o di servizi rappresentative da al-  
tro socio in caso di legittimo impedimento;  
di essere eletti alle cariche sociali, di essere  
opposti nei posti e negli incarichi di scuola  
dei vari servizi sociali - di essere compresi  
negli equi paggi delle banche da pesca sociali  
e partecipare nelle proporzioni fissate dal  
l'assemblea (articolo 7 lettera a) al prodotto  
della pesca, di partecipare agli utili annuali  
secondo e' disposto nel seguente articolo  
16, di partecipare a tutti i servizi, che la  
societa' istituisce, di poter rappresentare  
con altro socio nelle Assemblee Generali;  
Articolo 12. - Tutti i soci devono rispettare  
le disposizioni del presente Statuto e le  
deliberazioni dell'assemblea dei soci e del  
Consiglio.

Articolo 13. - I soci con deliberazione della  
Assemblea Generale, potranno essere chiama-  
ti a delle contribuzioni sia periodiche,  
che straordinarie per determinati scopi.

### Titolo III - Capitolo Sociale.

Azioni - Fondo di riserva e Fondi Speciali.

Articolo 14 - Il Capitale sociale sarà costituito dalle azioni sottoscritte dai soci;

Articolo 15 - Le azioni saranno del valore nominale di due quindici - Esse saranno nominative ed inalienabili; ne potranno essere soggetti a pegno o ad altro vincolo;

F. Gabella

Articolo 16 - Le azioni saranno sottoscritte e cominciate dallo esercizio immediato al giorno in cui esse furono soldate;

La quota dividendo non potrà superare il sei per cento;

Articolo 17 - Il Fondo di riserva sarà costituito:

- a) del 20% prelevato sugli utili netti annuali;
- b) dalle somme versate ai soci a titolo di dividendo;
- c) dalle somme di ammissioni;
- d) dal soprappiù delle azioni;
- e) da ogni altra provenienza attiva extra di varia natura non obbia ma particolare di signazione e quindi, tutte le somme ricevute per sussidi, donazioni, lasciti etc.

Articolo 18 - Il Fondo di Riserva sarà tenuto contabilmente separato dal Capitale sociale ma sarà pure impiegato agli usi sociali;

Articolo 19 - Tutto il movimento delle a

zioni e del fondo di riserva sarà aumentato nel libro dei soci,

Articolo 20. Il fondo di previdenza sarà alimentato dalle somme appesante con le disposizioni dei seguenti articoli 22, lettera C, e 23. I fondi speciali saranno alimentati dai fondi di cui al precedente articolo 18 e saranno impiegati negli scopi per cui furono costituiti.

#### Titolo IV° Bilancio e ripartizione degli utili

Articolo 21. Il Bilancio, preventivo inventario, sarà chiuso al 31 dicembre di ogni anno; esso indicherà il capitale sotto scritto e quello versato, l'ammontare del fondo di riserva e dei fondi speciali ed il prezzo corrente delle azioni.

Articolo 22. Gli utili netti saranno ripartiti:

- a) il 20% al fondo di riserva;
- b) il 40% alle azioni interamente soldate e secondo le norme del precedente art. 16.
- c) il 40% al fondo di previdenza;

Articolo 23. La eventuale esenzione della quota (b) del precedente articolo andrà al fondo previdenza.



Articolo 24° Il Consiglio d'Amministrazione  
preparerà e l'Assemblea Generale approverà  
il regolamento per il Fondo Previdenza e dei  
Fondi Speciali.

Titolo V - Poteri Sociali

Articolo 25° Sono poteri Sociali:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Comitato dei Sindaci;
- d) il Comitato dei Provisori;
- e) il rappresentante presso il Comitato;
- f) l'Assemblea Generale dei Soci;

Articolo 26° Le assemblee Generali dei Soci  
sono ordinarie ed extra ordinarie -  
e sono regolarmente costituite in pri-  
ma convocazione coll'intervento della  
metà dei Soci, ed in secondo convoca-  
zione coll'intervento di qualunque nu-  
mero di Soci. E sono competenti per  
discutere e deliberare anche gli argo-  
menti elencati nell'articolo 158 del Co-  
dice di Commercio, la proroga della durata  
o lo scioglimento, anche anticipato, della  
Società, e la conseguente nomina dei  
liquidatori, le votazioni si faranno per

agita di mano o per appello nominale,  
 di procedura per appello nominale quando  
 esso venga richiesto da almeno di sei  
 soci presenti in caso di parità di voti,  
 la votazione si ripeterà in altra adu-  
 nanza. Le elezioni e le votazioni riguan-  
 danti responsabilità personali saranno  
 fatte a scrutinio segreto e saranno pro-  
 clamate eletti coloro che avranno ripor-  
 tato il maggior numero di voti.

L'Assemblea nominerà, volta per volta, il  
 proprio Presidente.

Articolo 27 - L'assemblea generale ordina-  
 ria si riunirà una volta all'anno entro  
 il mese di marzo; essa:

- a) discute, approva, modifica o restringe, con  
 la giunta della relazione del Comitato dei  
 Sindaci il Bilancio, presentato dal Consiglio  
 di amministrazione;
- b) delibera il riparto degli utili;
- c) fissa il prezzo corrente delle azioni;
- d) stabilisce i metodi di distribuzione ed  
 assegnazioni del prodotto della pesca (art. 2, lettera c);
- e) fissa i contributi speciali e gli scopi di essi (art. 3);
- f) formula e modifica i Reclamanti per l'escavi

gio del Judo Presidente e degli altri podi speciali (articolo 24).

- g) nominare il rappresentante al Consolato;
- h) nominare, secondo le norme dei seguenti Articoli 31, 35 e 36 i membri del Consiglio d'Amministrazione, del Comitato dei Sindaci e di quello dei Probiviri;
- i) discutere e deliberare sugli altri seguenti punti all'ordine del giorno, nella seduta di convocazione =

Articolo 28 - Il decimo dei soci potrà chiedere entro il mese febbraio, la discussione di argomenti speciali nell'ordine del giorno delle assemblee ordinarie.

Articolo 29 - Le assemblee straordinarie saranno convocate, secondo il bisogno richiesto o dal Presidente, di sua autorità, o da deliberazione del Consiglio o da richiesta del Comitato dei Sindaci o di un decimo dei soci, indicando il motivo - I Sindaci si costituiranno al Presidente nella convocazione delle assemblee, sia ordinarie, che straordinarie, con questi compiti di eseguire le relative convocazioni.

31

Articolo 30, La convocazione delle assemblee sarà fatta, mediante avvisi da inserirsi, almeno otto giorni innanzi quello fissato per la prima convocazione nel giornale Gazzetta Commerciale. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie a trattare e il giorno e l'ora fissati per la eventuale seconda convocazione.

13 - Consiglio d'Amministrazione,  
Articolo 31 - Il Consiglio d'Amministrazione si compone di un Presidente e di sei consiglieri. I consiglieri durano in carica tre anni e rinnovano per terzo, ogni anno.

Il primo due anni gli azionisti saranno designati dalla sorte, gli azionisti potranno essere rieletti. Il Presidente dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Gli amministratori saranno esenti dall'obbligo di prestare cauzione.

Articolo 32 - Il Consiglio si riunirà ordinariamente la prima e la terza domenica di ogni mese, esso discute e delibera sugli argomenti, messi all'ordine del giorno, in tutti gli affari di ordinaria ed straordinaria amministrazione nei limiti degli scopi sociali, e da cui non siano espressamente

devoluti alla assemblea dei soci, nominando  
 i capi borse e gli impiegati amministrativi,  
 ed i fiduciari dei vari servizi,  
 Articolo 33. Il Presidente presiede il Consiglio  
 ed ha la rappresentanza e la piena potestà  
 egli può stare in giudizio a nome di essa  
 sia come attore, che come convenuto,  
 e può obbligare la società anche cambioria-  
 mente. In mancanza o in impedimenti  
 del Presidente, il Consiglio delegherà uno  
 dei suoi componenti di assumere le fun-  
 zioni.

Articolo 34 - In caso di vacanza di  
 un posto nel Consiglio, si procederà a  
 nuova dell'articolo 125 codice Commercio.

C - Comitato dei Sindaci.

Articolo 35 - Vi sarà un Comitato di  
 Sindaci, composto di tre titolari e due  
 supplenti, eletti annualmente dall'assem-  
 blea dei soci, anche se persona estranea  
 alla società, che esercita i suoi poteri,  
 a norma delle relative disposizioni  
 del Codice di Commercio.

D - Comitato dei Provisori -

Articolo 36 - L'assemblea eleggerà

38

ammolmente un Comitato di Nobili e  
composto di tre membri, non soci,  
Esso decide come arbitro in appello ed  
amichevole composizione tutte le contese  
vergie sorte per ragioni sociali fra i so-  
ci ed i vari poteri sociali e sottoposte ad  
le parti al suo esame.

### Titolo VI

Disposizioni generali e transitorie.

Articolo 37 - I decreti pubblicati nel giorno  
le « Gazzetta Commerciale » e tutti gli atti  
sociali che la legge impone siano pubblicati

Articolo 38 - Per tutto quanto non è  
regolato nel presente Statuto, nell'atto  
costitutivo o dalle future deliberazioni  
dell'Assemblea dei soci, si applicheranno le  
disposizioni del Codice di Commercio e  
quelle della legge speciale sulle Cooperative  
di produttori, secondo i casi.

Articolo 39 - Il primo Consiglio di  
amministrazione, il primo Comitato  
di Nobili e di Nobili, saranno  
e eletti dall'Assemblea Generale dei  
soci, che sarà convocata a cura dei

Socii che, secondo dello articolo seguente, saranno designati nell'atto costitutivo o introdotto per decreto del tribunale.

Articolo 40 — Saranno designati nell'atto costitutivo due soci, incaricati di accedere a tutte le parti che giudiziarie per la legale costituzione della Società, ed apporre al presente Statuto ed all'atto costitutivo le eventuali modificazioni che venissero richieste dal tribunale, e infine di firmare, a norma dell'articolo 93 della legge notariale in vigore, i margini dei fogli intermedi dell'atto costitutivo e del presente Statuto, ed anche di condurre e presiedere l'assemblea dei soci, determinata nell'articolo precedente — (1) aggiunto: della pesca; (2) aggiunto: del latte — (3) della gente di mare di Sicilia (4) gli utili o le perdite conseguite e ripartite; (5) aggiunto: usufrutto delle agevolazioni che da essi costituiscono, aggiunto: illimitato e parità. (7) aggiunto: i bilanci e (8) e gli altri fogli e, —




ARCHIVIO NOTARILR DISTRETTUALE DI SCIACCA

La presente copia fotostatica è conforme all'originale.  
Consta di *trentaquattro* facciate e si rilascia in  
carta libera per uso sgravio imposte.-----

SCIACCA,

11 0 OTT. 1994

IL CONSERVATORE CAPO T. G.  
(Dott. Francesca Batteglia Palazzolo)





COLLETTA N. 1135  
del 3 OTT. 1994

SPECIFICA	
Risultanti L.	/
Riserva . .	/
Onorata . .	6000
Scritture . .	33000
Urgenza . .	/
Carte e marche . .	/
Costate in . .	39000
N. . . . . Bell. supplicat.	
Onorario . .	/
Scritture . .	/
Urgenza . .	/
Carte e marche . .	/
Costit. N. . . . .	segni carte

IL CONSERVATORE CAPO R.E.  
(Dr. *Francesca Battaglia Palazzolo*)

